



4.10.90.04

1° gennaio 2025

Ordinanza municipale concernente la gestione delle colonie di piccioni

Il Municipio di Mendrisio

Richiamati

- il Regolamento Comunale;
- la Legge Organica Comunale e il relativo Regolamento;
- l'art. 12 della Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP) del 20 giugno 1986;
- l'art. 34 della Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCC) dell'11 dicembre 2024;
- gli artt. 60 e 61 del Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 luglio 2006;
- gli artt. 177, 178 e 179 dell'Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn);

emana

le seguenti disposizioni concernenti la gestione delle colonie di piccioni site sul suolo del Comune di Mendrisio, una specie importante ma, potenzialmente invasiva e che, se non controllata, può proliferare in modo eccessivo, causando danni agli edifici, rischi sanitari e problemi di igiene pubblica.

Il genere maschile è usato per designare persone, denominazioni professionali e funzioni indipendentemente dal genere.

CAPITOLO 1

Disposizioni generali

Art. 1 Competenze

L'applicazione della presente ordinanza compete al Municipio, che può delegare l'esecuzione della stessa al Servizio competente.

Art. 2 Scopo

L'ordinanza ha lo scopo di regolamentare in modo adeguato e strutturato la gestione delle colonie di piccioni sul suolo cittadino, al fine di prevenire la proliferazione incontrollata di tali colonie, che potrebbe avere conseguenze negative per l'ambiente urbano e per la salute dei cittadini e degli animali domestici.

Essa ha anche l'obiettivo di tutelare l'ecosistema, la sicurezza e il decoro urbano, così da contribuire al mantenimento dell'ordine e della pulizia nel Comune.

CAPITOLO 2

Impiego

Art. 3 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica sull'intero territorio giurisdizionale del Comune di Mendrisio.

Art. 4 Provvedimenti

1. Il Municipio emette direttive e comunicazioni adeguate, adotta misure specifiche e può imporre divieti proporzionati al rischio, al fine di garantire la gestione delle colonie di piccioni e il loro proliferare. Attraverso i propri collaboratori incaricati, il Municipio si occupa di attuare interventi su aree sia pubbliche che private e pubblica ulteriori decreti per garantire l'osservanza delle disposizioni adottate.
2. In particolare, il Municipio può promuovere campagne informative per sensibilizzare la cittadinanza sui problemi derivanti dall'alimentazione dei piccioni, inclusi i rischi sanitari e ambientali ad essa associati.
3. Al fine di garantire un ambiente salubre e sicuro per la cittadinanza, preservando la qualità della vita e il benessere della comunità, il Municipio si impegna a monitorare e adottare misure volte al contenimento della popolazione dei piccioni nel rispetto delle leggi in materia.

Art. 5 Foraggiamento

Il foraggiamento dei piccioni è vietato su tutto il territorio cittadino, sia su suolo pubblico che su aree private, al fine di prevenire l'aumento delle colonie e tutelare l'ecosistema urbano, nonché il benessere degli stessi piccioni.

Il divieto non si applica agli allevamenti privati e alle distribuzioni di cibo organizzate dal Municipio.

CAPITOLO 3

Procedura

Art. 6 Controlli

Il Municipio si riserva, se necessario, di effettuare dei controlli ed intervenire per imporre il rispetto della presente ordinanza.

Art. 7 Contravvenzioni

Le infrazioni alla presente ordinanza sono segnalate al Municipio e sono punibili con una multa ai sensi dell'art. 145 e segg. LOC con un importo fino a un massimo di CHF 10'000.00.

CAPITOLO 4

Disposizioni finali

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2025.

Adottata con risoluzione municipale n. 2043 del 18 febbraio 2025.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 21 febbraio 2025 al 24 marzo 2025.

La presente ordinanza abroga la precedente del 12 novembre 2014.

Il Municipio